

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	TUTTI I SOGGETTI	Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi
4	SOGGETTI IRES	Operazioni straordinarie - Incorporazione di una fondazione da parte di una srl
5	SOGGETTI IRES	Consolidato fiscale e stabili organizzazioni di soggetti non residenti
6	IMPRESE	Credito d'imposta per ricerca e sviluppo relativo ad attività commissionata a terzi
6	IMPRESE	Revoca parziale del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali <i>ex</i> DL 91/2014
7	IMPRESE	<i>Patent box</i> per la concessione in uso di <i>software</i> coperto da <i>copyright</i>
8	TUTTI I SOGGETTI	Esecuzione delle sentenze e richieste di sospensione giudiziale - Garanzie
9	PERSONE FISICHE	Controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati
11	PROFESSIONISTI	Trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione
11	TUTTI I SOGGETTI	<i>Tobin tax</i> - Presentazione della dichiarazione e modifica delle specifiche tecniche
12	DATORI DI LAVORO	Incentivo occupazione sud
15	DATORI DI LAVORO	Incentivo occupazione giovani
18	DATORI DI LAVORO	Classificazione previdenziale e censimento delle unità produttive
19	DATORI DI LAVORO	Compilazione elemento "forzaziendale" in UNIFORMENS
21	PERSONE FISICHE	Modalità di accesso al regime dei neo domiciliati
22	PERSONE FISICHE	Scambio di informazioni con la Svizzera

PROCEDURE PRATICHE

23	SOCIETÀ	Approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2016
26	IMPRESE E PROFESSIONISTI	Funzionamento della PEC

FISCALE

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 21.4.2017 (termine prorogato in data 22.3.2017) i debitori che intendono aderire alla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi devono presentare apposita domanda all'Agente della riscossione, mediante il modello "DA1".

Per effetto di ciò, per tutti i ruoli tributari e contributivi (con alcune eccezioni indicate nell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, tra cui l'IVA all'importazione) è possibile beneficiare dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

CARICHI DEFINIBILI

Rientrano nella rottamazione i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016, quindi non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario ma non iscritti a ruolo, così come i ruoli già sgravati.

Sono rottamabili i ruoli consegnati dal 16.12.2016 al 31.12.2016, ancorchè, ai sensi dell'art. 4 del DM 321/99, si considerino consegnati il 10 gennaio.

Relativamente agli accertamenti esecutivi, si considera la data in cui è stato trasmesso il flusso di carico.

Invece, sono definibili i carichi relativi unicamente a sanzioni, nel qual caso il contribuente dovrà corrispondere solo le spese esecutive e, eventualmente, i compensi di riscossione. Deve però trattarsi di sanzioni tributarie, quindi vi rientrano quelle irrogabili agli intermediari per omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni (art. 7-bis del DLgs. 241/97).

DEFINIZIONE PARZIALE

Nonostante l'art. 6 co. 13-bis del DL 22.10.2016 n. 193 ammetta la definizione parziale dei carichi, il contribuente non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo.

Dunque, se a seguito di accertamento esecutivo il carico è affidato ad Equitalia, occorre definirlo per intero, e lo stesso dicasi per i ruoli.

Rimane la possibilità di definire solo alcuni accertamenti esecutivi, alcune cartelle di pagamento o alcuni ruoli contestati mediante la stessa cartella di pagamento.

CONTENZIOSO PENDENTE

L'estinzione del giudizio pendente sui carichi che si intendono definire dipende non tanto dall'impegno, assunto nel modello "DA1", di rinunciare ai giudizi, ma dal pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Si dovrebbe quindi trattare di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese (art. 46 del DLgs. 546/92).

Inoltre, in presenza di riscossione in pendenza di giudizio, non si verifica l'estinzione di tutto il processo, considerato che sono definibili solo i carichi affidati ad Equitalia.

Dopo la definizione, infatti, il contenzioso prosegue, poi, all'esito definitivo del giudizio:

- se il contribuente vince, nulla deve corrispondere, ma non può domandare il rimborso di quanto già pagato per effetto della definizione;
- se il contribuente perde, deve versare il residuo, ma permane lo stralcio, se la definizione è avvenuta dopo il primo grado, dei 2/3 delle sanzioni e degli interessi di mora.

L'Agenzia delle Entrate, salvo istanze dilatorie, non ritiene di opporsi ad eventuali richieste di rinvio dell'udienza, nelle liti ove il carico è interamente definibile.

FISCALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE – INCORPORAZIONE DI UNA FONDAZIONE DA PARTE DI UNA SRL

Ris. Agenzia delle Entrate 7.3.2017 n. 27

SOGGETTI IRES

Con la ris. 7.3.2017 n. 27, l'Agenzia delle Entrate si occupa dei profili fiscali originati dalla fusione per incorporazione di una srl da parte di una fondazione che non esercita alcuna attività commerciale.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

L'Amministrazione finanziaria conferma che l'operazione di fusione tra un ente non commerciale ed una società di capitali implica una trasformazione del soggetto incorporato da società di capitali a ente non commerciale (cfr. massima Consiglio notarile di Milano 19.11.2004 n. 52), con la conseguenza che la stessa risulta assoggettata anche alle norme fiscali previste in materia di trasformazione eterogenea ex art. 171 del TUIR.

RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Applicando il citato art. 171 co. 1 del TUIR, le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di capitale, devono essere assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.

Si osserva che detta condizione di iscrizione in bilancio si considera soddisfatta unicamente quando il soggetto trasformato (nel caso di specie, la fondazione incorporante) svolga anche un'attività commerciale, in quanto solamente in questa evenienza può accadere che le riserve vengano utilizzate per coprire (o meno) perdite d'esercizio.

Inoltre, l'operazione in esame comporta anche la tassazione delle riserve di utili della società incorporata (comprese le riserve in sospensione di imposta sopracitate) per il soggetto incorporante, in quanto si considerano che sia avvenuta una distribuzione di dividendi.

FISCALE

CONSOLIDATO FISCALE E STABILI ORGANIZZAZIONI DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Ris. Agenzia delle Entrate 2.3.2017 n. 25

SOGGETTI IRES

Con la risoluzione in commento, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il trasferimento di una partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione al patrimonio della casa madre estera residente UE:

- non interrompe il regime del consolidato fiscale nazionale in essere tra la stabile organizzazione italiana e la controllante residente;
- ciò vale anche se detto consolidato è iniziato prima dell'entrata in vigore del DLgs. 147/2015 (c.d. "decreto internazionalizzazione").

SOGGETTI AMMESSI AL CONSOLIDATO FISCALE

Il DLgs. 147/2015, in vigore dal 7.10.2015, ha introdotto la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati UE ovvero in Stati SEE, eliminando l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare (cfr. art. 117 co. 2 del TUIR).

Fino al 7.10.2015, invece, la stabile organizzazione di un soggetto non residente poteva svolgere il ruolo di consolidante soltanto se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

PERMANENZA DELLA PARTECIPAZIONE NEL PATRIMONIO DELLA S.O.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non può ritenersi necessaria, soltanto per la prosecuzione dei consolidati già in essere alla data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015, la permanenza della partecipazione nelle società consolidate nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente. Diversamente, ciò contrasterebbe con il diritto dell'Unione europea che ha ritenuto incompatibili con gli artt. 49 e 54 del TFUE, in materia di libertà di stabilimento, le disposizioni che consentivano di accedere ad un regime di gruppo a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma escludono tale possibilità per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile (ossia, il "vecchio" co. 2 dell'art. 117 del TUIR).

Il nuovo art. 117 co. 2 del TUIR è ora coerente con la nuova disciplina sulle stabili organizzazioni che chiarisce l'inesistenza del principio della "forza di attrazione" della stabile

organizzazione, il cui reddito va determinato tenendo conto dei propri rischi, funzioni ed asset (c.d. “functionally separate entity approach” coerente con le indicazioni OCSE).

FISCALE

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO RELATIVO AD ATTIVITÀ COMMISSIONATA A TERZI

Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 32

IMPRESE

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.3.2017 n. 32, analizza l’applicabilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 in relazione a una ricerca commissionata a terzi.

FATTISPECIE

Nel caso di specie, il contratto di ricerca è stipulato da un’associazione, ma i risultati dei singoli progetti di ricerca verranno acquisiti a titolo originario dalla cooperativa “nominata”, senza che tra quest’ultima e l’associazione si verifichi alcun fenomeno traslativo.

RICERCA EXTRA-MUROS

L’art. 3 individua le categorie di costi ammissibili, connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo eleggibili, tra cui, in particolare, alla lett. c) sono previste le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start up* innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012 convertito (c.d. “ricerca *extra-muros*”).

Il Ministero dello Sviluppo economico, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, se il progetto di ricerca è conforme all’art. 3 del DL 145/2013, la società cooperativa può usufruire del credito di imposta nella misura del 50% della spesa incrementale per la ricerca “*extra-muros*”.

A tal fine, non rilevano le modalità contrattuali scelte dall’istante per commissionare l’attività di ricerca oggetto dell’interpello.

FISCALE

REVOCA PARZIALE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI EX DL 91/2014

Ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 29

IMPRESE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.3.2017 n. 29, sono stati forniti chiarimenti in merito alla revoca del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 18 del DL 91/2014.

FATTISPECIE

Nel caso di specie, l'istante (che svolge attività di noleggio autoveicoli) dichiara di voler cedere all'estero entro il 2017 il carrello elevatore acquisito, insieme ad apposita attrezzatura magnetica, nel corso del 2014 mediante contratto di locazione finanziaria.

REVOCA PARZIALE

Considerato che la cessione all'estero del carrello elevatore avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, tale cessione costituisce causa di revoca del credito d'imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore (art. 18 co. 6 lett. b) del DL 91/2014).

Per quanto riguarda la quota di credito d'imposta relativa all'attrezzatura magnetica che, secondo l'istante, verrà "montata su un altro carrello già in uso all'azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia", secondo l'Agenzia la stessa non dovrà essere restituita, a condizione che l'attrezzatura magnetica, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma agevolativa.

Pertanto, secondo l'Agenzia, l'attrezzatura magnetica, considerata bene autonomo rispetto al carrello elevatore ceduto, deve:

- essere compresa nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007;
- caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'istante e della novità al momento dell'acquisto della stessa;
- rispettare il requisito dell'importo minimo, fissato dalla disciplina istitutiva del credito di imposta in misura non inferiore a 10.000,00 euro per ciascun progetto di investimento effettuato.

FISCALE

PATENT BOX PER LA CONCESSIONE IN USO DI *SOFTWARE* COPERTO DA *COPYRIGHT*

Ris. Agenzia delle Entrate 9.3.2017 n. 28

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.3.2017 n. 28, ha fornito indicazioni in merito all'applicabilità del *patent box* in relazione alla concessione in uso di un *software* coperto da *copyright* (c.d. "utilizzo indiretto").

FATTISPECIE

Nel caso di specie, la società istante esercita attività di produzione di programmi per elaboratori elettronici, con particolare riferimento alla produzione di un *software* applicativo dedicato alle aziende produttive nel comparto manifatturiero, registrato presso il registro pubblico speciale programmi per elaboratore tenuto dalla SIAE. La società ha esercitato e continua a svolgere attività di ricerca e sviluppo.

Una parte dei ricavi della società è direttamente riconducibile alla concessione in uso di tale *software*, che rappresenta il *core business* aziendale, mentre una parte di ricavi è relativa ad attività accessorie e complementari (attività di assistenza e consulenza prestata a clienti relativa ad altri *software* e/o sistemi operativi di proprietà di terzi).

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere se sia corretto considerare agevolabili, nell'ambito della concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali ex art. 7 del DM 30.7.2015, le attività di licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione, realizzazione delle c.d. "modifiche".

ATTIVITÀ AGEVOLATE

Nel presupposto che l'istante sviluppi programmi per elaboratore originali quali risultato di creazione intellettuale e che lo stesso abbia diritto allo sfruttamento economico del citato *software* e svolga attività di ricerca e sviluppo, l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del *software* protetto da *copyright* deve sostanzarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del *software*.

Tra le suddette attività non rientrano quelle che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del *software*, estranee al perimetro della sua tutela (es. attività di formazione del personale, *basic help desk* di "secondo livello", supporto telefonico, canone periodico per l'utilizzo di *software* applicativi in *cloud*).

Pertanto, secondo l'Agenzia, sono agevolabili le attività di concessione in uso del prodotto soltanto se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del *software*, in considerazione dell'obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Tali attività sono, quindi, quelle cui occorre fare riferimento per la determinazione del reddito agevolabile, che sarà determinato tenendo conto anche dei canoni al netto dei costi, diretti ed indiretti, ad essi connessi di competenza del periodo d'imposta.

FISCALE

ESECUZIONE DELLE SENTENZE E RICHIESTE DI SOSPENSIONE GIUDIZIALE - GARANZIE

DM 6.2.2017 n. 22

TUTTI I SOGGETTI

È stato pubblicato sulla *G.U.* il DM 6.2.2017 n. 22, relativo alla garanzia che il contribuente può dover prestare nelle seguenti fattispecie:

- obbligo imposto dal giudice, per le liti che originano da istanze di rimborso e a seguito di sentenza di condanna non definitiva per somme, diverse dalle spese di lite, superiori ai 10.000,00 euro (art. 69 del DLgs. 546/92);
- richiesta di sospensione di esecuzione dell'atto impugnato (art. 47 del DLgs. 546/92);
- richiesta di sospensione dell'atto e/o della sentenza appellata (art. 52 del DLgs. 546/92);

- richiesta di sospensione dell'atto e/o della sentenza oggetto di ricorso per Cassazione (art. 62-*bis* del DLgs. 546/92).

In breve, la garanzia può essere prestata mediante titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o assicurativa, o anche fideiussione rilasciata da un'impresa commerciale previo benessere dell'ente creditore.

Nei gruppi societari con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore ai 250 milioni di euro, l'obbligo può essere adempiuto mediante assunzione del debito ad opera della controllante.

DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia, per le liti da rimborso, cessa al termine del nono mese successivo alla formazione del giudicato o all'estinzione del processo, anche se la sentenza del grado successivo è di segno opposto (è il caso del contribuente che vince in primo grado ma soccombe nel secondo). Tuttavia, se il contribuente vince anche in secondo grado, l'obbligo di prestare la garanzia viene meno se il giudice ritiene che questa non sia necessaria.

Nel caso di sospensiva sull'atto e/o sulla sentenza, la garanzia cessa decorsi nove mesi dal deposito del provvedimento che definisce il giudizio sfavorevole al contribuente. La garanzia cessa al deposito della sentenza favorevole al contribuente.

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il contribuente deve adempiere, a seconda delle ipotesi, entro tre mesi dalla formazione del giudicato o dall'estinzione del processo, oppure entro tre mesi dal deposito della sentenza che definisce la fase di giudizio nella quale è chiesta la sospensione.

L'escussione della garanzia deve avvenire entro sei mesi dal decorso dei tre, entro cui, come detto, deve provvedere il contribuente.

Non hanno effetto per l'ente impositore gli eventuali mancati pagamenti dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente; inoltre, è esclusa la preventiva escussione del debitore principale (contribuente), e lo stesso dicasi per la preventiva richiesta di pagamento allo stesso.

FISCALE

CONTROLLI RELATIVI AD ATTIVITÀ FINANZIARIE E INVESTIMENTI ESTERI NON DICHIARATI

Prov. Agenzia delle Entrate 3.3.2017 n. 43999

PERSONE FISICHE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2017 n. 43999, è stata data attuazione al disposto dell'art. 83 co. 17-*bis* e 17-*ter* del DL 25.6.2008 n. 112 (commi introdotti dal DL 193/2016, conv. L. 225/2016).

COMUNICAZIONE DATI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL'AIRE

Tale norma ha disposto che i dati di coloro che richiedono l'iscrizione all'AIRE siano resi

disponibili all'Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, demandando ad un provvedimento ministeriale la definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive e delle modalità di acquisizione dei dati.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE SELETTIVE

Il provvedimento 43999/2017, nello specifico, ha individuato i criteri per la formazione delle liste selettive, precisando che esse dovranno essere formate sulla base di elementi che indichino una effettiva permanenza in Italia.

In particolare, sono stati individuati i seguenti criteri:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
- movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita IVA attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti di imposta con la Certificazione Unica e con il modello 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunicate all'Agenzia delle Entrate ("spesometro").

In fase di prima attuazione, i criteri individuati dal provvedimento dovranno essere utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a decorrere dall'1.1.2010 e che non hanno presentato istanza di *voluntary disclosure*.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI

Inoltre, il provv. 43999/2017 ha individuato le modalità di acquisizione dei dati dei contribuenti iscritti all'AIRE, precisando che essi saranno acquisiti:

- a regime, dall'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente);
- nelle more dell'attuazione del procedimento di formazione dell'ANPR, con accordi tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Interno, sulla base di accordi convenzionali.

FISCALE

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

Prov. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444

PROFESSIONISTI

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444 amplia la platea dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di volture catastali.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione è stato approvato con il provv. Direttore Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243 ed è utilizzabile dal 23.1.2017 per dichiarare le successioni aperte a decorrere dal 3.10.2006.

Il nuovo modello consente di operare contestualmente la dichiarazione di successione e le volture catastali, di modo che non siano necessarie ulteriori richieste da parte del contribuente.

NUOVI SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE

Il provv. Agenzia delle Entrate 42444/2017 inserisce tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione anche:

- gli iscritti all'albo professionale dei geometri e dei geometri laureati;
- gli iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione edilizia, anche riuniti in forma associativa.

FISCALE

TOBIN TAX - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Prov. Agenzia delle Entrate 2.3.2017 n. 42770

TUTTI I SOGGETTI

Con il provv. 2.3.2017 n. 42770, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 31 marzo al 31.5.2017 del termine per presentare la dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax"), relativa all'anno 2016.

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (*FINANCIAL TRANSACTION TAX*)

Si ricorda che l'art. 1 co. 491 - 500 della L. 24.1.2012 n. 228, a cui ha fatto seguito il DM 21.2.2013, ha introdotto la c.d. "Tobin tax", la quale trova applicazione in relazione a tre diverse fattispecie:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

L'imposta sulle operazioni finanziarie è entrata in vigore con decorrenze differenziate a partire dall'1.3.2013, in quanto si applica alle transazioni concluse:

- dall'1.3.2013 per i trasferimenti di cui al co. 491 (trasferimento di azioni e strumenti finanziari partecipativi) e per le operazioni di cui al co. 495 (negoziazioni ad “alta frequenza”) relative a tali trasferimenti;
- dall'1.7.2013 per le operazioni di cui al co. 492 (operazioni su strumenti derivati) e per le operazioni di cui al co. 495 (negoziazioni ad “alta frequenza”) su strumenti derivati.

RINVIO DEL TERMINE

In deroga a quanto previsto al punto 6.2 del precedente provv. Agenzia Entrate 18.7.2013 n. 87896, il termine per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta sulle transazioni finanziarie (modello FTT), relativa all'anno 2016, è differito dal 31.3.2017 al 31.5.2017.

RAGIONI DEL DIFFERIMENTO

Il rinvio del termine è stato disposto a seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri processi operativi.

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE

Il provvedimento in esame modifica le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle transazioni finanziarie, approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 4.1.2017 n. 2169. La finalità è quella di rendere facoltativa, con riferimento all'anno 2016, la compilazione di alcuni righi del modello. Nello specifico, dopo il campo TT049006, nel titolo della Sezione III sono aggiunte le seguenti parole: “Per l'anno 2016, la compilazione dei righi TT50, TT51, TT52, TT53, TT54, TT56, TT58 e TT60, con riferimento alle colonne 1, 2, 3 e 4, e dei righi TT55, TT57, TT59, TT61, TT62, TT63, TT64, TT65 e TT66, con riferimento alle colonne 3 e 4, è facoltativa.”.

LAVORO

INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

DM 16.11.2016 n. 367, circ. INPS 1.3.2017 n. 41 e
messaggio INPS 15.3.2017 n. 1171

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 1.3.2017 n. 41, l'INPS:

- illustra la disciplina del nuovo incentivo – detto “Incentivo Occupazione Sud” – previsto dal DM 16.11.2016 n. 367 (come modificato dal DM 15.12.2016 n. 18719) sotto forma di sgravio contributivo, al fine di migliorare i livelli occupazionali nelle Regioni del Mezzogiorno;
- fornisce le istruzioni per la concreta fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro (non agricoli e agricoli) interessati.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Destinatari dell’incentivo sono tutti datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano imprenditori.

RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

Sono agevolate le assunzioni effettuate:

- dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
- con una delle seguenti tipologie contrattuali:
 - contratto a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), anche a scopo di somministrazione;
 - contratto di apprendistato professionalizzante;
 - contratto di lavoro subordinato stipulato dalle società cooperative con i propri soci lavoratori ex art. 1 co. 3 della L. 3.4.2001 n. 142;
- per lo svolgimento della prestazione lavorativa in una delle Regioni:
 - c.d. “meno sviluppate”, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
 - ovvero “in transizione”, ossia Abruzzo, Molise, Sardegna.

Ferma la suddetta ubicazione della “sede di lavoro”, sono espressamente ricomprese nell’ambito di applicazione della misura anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.

Sono, invece, esclusi i rapporti di apprendistato di primo e terzo livello, di lavoro domestico e intermittente, nonché il lavoro accessorio.

REQUISITI DEI LAVORATORI

Per dare diritto all’incentivo, le assunzioni di cui sopra devono riguardare:

- giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, disoccupati ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 14.9.2015 n. 150;
- lavoratori con almeno 25 anni di età che, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ex DM 20.3.2013.

Tranne che in caso di contratto di lavoro a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato, è, altresì, richiesto che tali soggetti non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro (ovvero con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ovvero comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

ULTERIORI CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso all'incentivo è, inoltre, subordinato:

- al possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (adempimento degli obblighi contributivi e rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro);
- all'osservanza degli accordi e contratti collettivi e degli altri obblighi di legge (art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296);
- all'osservanza dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015;
- al rispetto dei limiti del regime comunitario degli aiuti di Stato c.d. "de minimis" (regolamento UE 1407/2013), con possibilità di superare gli stessi solo qualora si realizzi un "incremento occupazionale netto".

IRRIPETIBILITÀ

La circolare in oggetto specifica che, per ogni lavoratore, l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro.

Dopo una prima concessione, non sarà, dunque, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

È espressamente previsto che l'"Incentivo Occupazione Sud" non sia cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

DURATA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riconosciuta – fruibile (in ogni caso entro il 28.2.2019) in 12 quote mensili – consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

- nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua per ogni unità assunta;
- con esclusione dei premi INAIL e delle altre forme di contribuzione indicate dalla circolare in commento (es. contributi al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di solidarietà, per la garanzia sul finanziamento della "Qu.I.R.").

Viene confermata l'impostazione secondo cui, ai fini applicativi, la soglia annuale deve essere:

- riferita al periodo di paga mensile, risultando pari a 671,66 euro al mese, da riparametrare in funzione dell'orario di lavoro ridotto in caso di *part time*. La contribuzione eccedente tale limite potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto del tetto annuale;
- considerata, in caso di rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di 22,08 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

A livello operativo, è previsto che il datore di lavoro inoltri all'INPS un'istanza preliminare di ammissione, avvalendosi del modulo on line "B.SUD", disponibile, a partire dal 15.3.2017, all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sul sito www.inps.it (messaggio INPS 15.3.2017 n. 1171). A ciò seguirà:

- la comunicazione telematica da parte dell'INPS, una volta verificata la disponibilità delle risorse, dell'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo spettante;
- entro 10 giorni, a pena di decadenza, l'istanza di conferma della prenotazione da parte del datore di lavoro, con i dati dell'assunzione nel frattempo posta in essere.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio. Ciò avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, tranne che per quelle relative ai rapporti instaurati tra l'1.1.2017 e il 14.3.2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico) inviate entro il 30.3.2017, per cui verrà seguito l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Al riguardo, si precisa che le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Vengono, poi, illustrate le modalità di fruizione dell'incentivo mediante conguaglio/compensazione sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG per gli operai agricoli), a partire dal mese di competenza aprile 2017. In particolare, l'INPS fornisce istruzioni ai fini:

- sia della valorizzazione (mediante l'indicazione, nell'elemento "TipoIncentivo", del valore "BSUD" ovvero "D367") dell'esonero spettante nel mese corrente;
- sia del recupero, esclusivamente nei flussi di competenza di aprile e maggio 2017, dell'importo arretrato dell'esonero eventualmente non fruito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

LAVORO

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

DM 2.12.2016 n. 394, circ. INPS 28.2.2017 n. 40 e
messaggio INPS 15.3.2017 n. 1171

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 28.2.2017 n. 40, l'INPS:

- illustra la disciplina del nuovo incentivo – detto "Incentivo Occupazione Giovani" – previsto dal DM 2.12.2016 n. 394 (come modificato dal DM 19.12.2016 n. 454) sotto forma di sgravio contributivo, al fine di contrastare la disoccupazione giovanile;
- fornisce le istruzioni per la concreta fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro (non agricoli e agricoli) interessati.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Destinatari dell'incentivo sono tutti datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano imprenditori.

RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

Sono agevolate le assunzioni effettuate:

- dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- con una delle seguenti tipologie contrattuali:
 - contratto a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), anche a scopo di somministrazione;
 - contratto di apprendistato professionalizzante;
 - contratto a tempo determinato (a tempo pieno o *part time*), anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi;
 - contratto di lavoro subordinato stipulato dalle società cooperative con i propri soci lavoratori ex art. 1 co. 3 della L. 3.4.2001 n. 142;
- nell'intero territorio nazionale, con l'esclusione di quelle aventi, come sede di lavoro, la Provincia autonoma di Bolzano.

Sono, in ogni caso, esclusi i rapporti di apprendistato di primo e terzo livello, di lavoro domestico e intermittente, nonché il lavoro accessorio.

REQUISITI DEI LAVORATORI

Per dare diritto all'incentivo, le assunzioni di cui sopra devono riguardare giovani registrati al c.d. "Programma Garanzia Giovani", vale a dire giovani:

- di età compresa tra i 16 e i 29 anni;
- ammessi al suddetto Programma in quanto "NEET", ossia disoccupati (ex art. 19 del DLgs. 14.9.2015 n. 150) e non inseriti in un percorso di studio o formazione.

ULTERIORI CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso all'incentivo è, inoltre, subordinato:

- al possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (adempimento degli obblighi contributivi e rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro);
- all'osservanza degli accordi e contratti collettivi e degli altri obblighi di legge (art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296);
- all'osservanza dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015;
- al rispetto dei limiti del regime comunitario degli aiuti di Stato c.d. "*de minimis*" (regolamento UE 1407/2013), con possibilità di superare gli stessi solo al ricorrere di determinate condizioni, date:
 - in generale, dalla realizzazione di un "incremento occupazionale netto";
 - in caso di assunzione di giovani di età tra i 25 e i 29 anni, anche dalla sussistenza, in capo all'interessato, di una delle situazioni di svantaggio elencate dall'art. 6 del DM 394/2017.

IRRIPETIBILITÀ

La circolare in oggetto specifica che, per ogni lavoratore, l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro.

Lo stesso non sarà, dunque, ripetibile:

- né in caso di nuova assunzione del medesimo lavoratore da parte dello stesso o di diverso datore di lavoro;
- né in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

Fanno eccezione le ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, per cui si ammette una seconda autorizzazione, nel rispetto del limite massimo esonerabile (vedi *infra*).

COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

È espressamente previsto che l'“Incentivo Occupazione Giovani” non sia cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

DURATA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riconosciuta – fruibile (in ogni caso entro il 28.2.2019) in 12 quote mensili o per il minor periodo di durata dei rapporti a termine – consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

- nella misura del 100% e nel limite massimo di 8.060,00 euro, per ogni unità assunta a tempo indeterminato;
- nella misura del 50% e nel limite massimo di 4.030,00 euro, in caso di tempo determinato.

Sono esclusi i premi INAIL e gli altri contributi indicati dalla circolare in commento (es. contributi al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di solidarietà, per la garanzia sul finanziamento della “Qu.I.R.”).

Viene confermata l'impostazione secondo cui, ai fini applicativi, la soglia annuale deve essere:

- riferita al periodo di paga mensile, risultando pari, rispettivamente, a 671,66 euro o a 335,83 euro al mese, da riparametrare in funzione dell'orario di lavoro ridotto in caso di *part time*. La contribuzione eccedente il limite mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto del tetto annuale;
- considerata, in caso di rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento, rispettivamente, la misura di 22,08 euro o di 11,04 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

A livello operativo, è previsto che il datore di lavoro inoltri all'INPS un'istanza preliminare di ammissione, avvalendosi del modulo on line “OCC.GIOV.”, disponibile, a partire dal 15.3.2017, all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito www.inps.it (messaggio INPS 15.3.2017 n. 1171). A ciò seguirà:

- la comunicazione telematica da parte dell'INPS, una volta verificata la disponibilità delle risorse, dell'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo spettante;
- entro 10 giorni, a pena di decadenza, l'istanza di conferma della prenotazione da parte del datore di lavoro, con i dati dell'assunzione nel frattempo posta in essere.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio. Ciò avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, tranne che per quelle relative ai rapporti instaurati tra l'1.1.2017 e il 14.3.2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico) inviate entro il 30.3.2017, per cui verrà seguito l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Al riguardo, si precisa che le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Vengono, poi, illustrate le modalità di fruizione dell'incentivo mediante conguaglio/compensazione sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG per gli operai agricoli), a partire dal mese di competenza aprile 2017. In particolare, l'INPS fornisce istruzioni ai fini:

- sia della valorizzazione (mediante l'indicazione, nell'elemento "TipoIncentivo", del valore "OCGI" ovvero "D394") dell'esonero spettante nel mese corrente;
- sia del recupero, esclusivamente nei flussi di competenza di aprile e maggio 2017, dell'importo arretrato dell'esonero eventualmente non fruito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

LAVORO

CLASSIFICAZIONE PREVIDENZIALE E CENSIMENTO DELLE UNITÀ PRODUTTIVE

Circ. INPS 8.3.2017 n. 56

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 8.3.2017 n. 56, l'INPS comunica di aver aggiornato il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e fornisce chiarimenti e istruzioni in merito alla procedura di iscrizione e variazione azienda e al censimento delle unità produttive.

AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'INPS rende disponibile nella sezione Informazioni - Aziende, consulenti e professionisti del sito www.inps.it, una versione aggiornata del manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali.

Tale aggiornamento si è reso necessario alla luce delle innovazioni di carattere procedurale intervenute dal 2014, in particolare:

- l'estensione del sistema UniEmens alle Gestioni previdenziali ex ENPALS (spettacolo e sport professionistico),
- le modifiche di codifiche relative ad alcune tipologie di attività, tra le quali pasticcerie e gelaterie.

In particolare, si evidenzia che, a decorrere dall'8.3.2017, nelle domande di iscrizione di alcune attività in precedenza non censite dall'ISTAT dovranno essere utilizzate esclusivamente le annesse codifiche:

- 84.11.10, per “Parlamentari - Assunzione diretta di assistenti”;
- 85.59.20, per “Cantieri di lavoro - Allievi”;
- 97.00.00, per “Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”.

Invece, per quanto riguarda le citate attività di gelateria e pasticceria, la circolare precisa che, qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l'attività rientra tra quelle artigiane.

In tal caso, tuttavia, perché avvenga l'inquadramento nel settore artigianato con il codice statistico contributivo 40407 (per la produzione di gelati) oppure 40405 (per la produzione di pasticceria) – a fronte dell'Ateco2007 56.10.30 – è necessario che il prodotto artigianale:

- venga posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente;
- sia venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo.

In caso contrario, l'attività dovrà essere ricondotta nell'ambito dei pubblici esercizi, con il codice 70504.

CENSIMENTO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

Per quanto concerne il concetto di unità produttiva, l'INPS ricorda che nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione “PosContributiva”, nell'ambito dell'elemento “DenunciaIndividuale”, è stato introdotto il nuovo elemento denominato “UnitaProduttiva”.

Pertanto, nella circ. 56/2017 si chiarisce che sarà cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le stesse, ai fini della nuova valorizzazione del predetto elemento “UnitaProduttiva”. Inoltre, l'Istituto ribadisce come nell'ambito della procedura Iscrizione e Variazione Azienda sia rimasta sostanzialmente immutata – rispetto a quanto indicato nella circ. 197/2015 – la procedura di comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva, che va effettuata avvalendosi delle apposite applicazioni telematiche disponibili sul sito dell'INPS, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti”.

LAVORO

COMPILAZIONE ELEMENTO “FORZAZIENDALE” IN UNIEMENS

Messaggio INPS 9.3.2017 n. 1092

DATORI DI
LAVORO

Con il messaggio 9.3.2017 n. 1092, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle modalità di compilazione dell'elemento obbligatorio “ForzaAziendale” nell'ambito del flusso UniEmens. In particolare, si ricorda che tale elemento va valorizzato indicando il numero di tutti i lavoratori dipendenti:

- a tempo pieno;
- a tempo parziale, calcolati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

ESCLUSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'INPS conferma *in primis* che in tale elemento non vanno indicati i lavoratori autonomi esposti in UniEmens, compresi quelli impiegati nel settore dello sport e dello spettacolo, dove, per previsione legislativa e prassi costante, il lavoratore autonomo è equiparato al lavoratore subordinato.

Per l'Istituto previdenziale, infatti, tale equiparazione, prevista in riferimento alle disposizioni applicabili per il calcolo dei contributi previdenziali, non può essere estesa in relazione all'inserimento dei lavoratori autonomi nel computo della media occupazionale, in quanto il computo dei lavoratori nell'organizzazione aziendale si riferisce soltanto a coloro che sono assunti con contratto di lavoro subordinato, anche nelle diverse tipologie, quali ad esempio, *part time* o a tempo determinato, per le quali la legge stabilisce specifici criteri di computo.

PERCETTORI DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

Sempre con riferimento alle tipologie di soggetti esclusi dall'elemento "ForzaAziendale", nel messaggio INPS 1092/2017 si precisa che, in tale novero, ricadono anche i percettori dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ed erogato dai Fondi di solidarietà *ex artt.* 26 e 40 del DLgs. 148/2015.

Analogamente, vanno altresì esclusi i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo *ex art.* 4 co. 1 - 7-*ter* della L. 92/2012.

Nel messaggio si precisa che i predetti soggetti non devono essere neppure considerati ai fini della valorizzazione dell'elemento "NumLavoratori" riferito al numero dei lavoratori occupati.

COMPUTO DEI LAVORATORI INTERMITTENTI

Con il messaggio in argomento vengono altresì forniti chiarimenti in merito al computo dei lavoratori intermittenti. Sul punto, l'Istituto ricorda che, ai sensi dell'art. 18 del DLgs. 81/2015, per l'applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente va computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Pertanto, a tal fine non vanno considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità e che per il computo è necessario fare riferimento al semestre antecedente al mese di competenza della denuncia UniEmens.

FISCALE

MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME DEI NEO DOMICILIATI

Prov. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 47060 e comunicato stampa 9.3.2017 n. 56

PERSONE FISICHE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo del regime dei "neo domiciliati" (art. 24-*bis* del TUIR), il quale prevede, per le persone fisiche ad alto reddito che trasferiscono in Italia la residenza ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva di 100.000,00 euro sui redditi di fonte estera, alla condizione che la persona stessa non sia stata residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta sui dieci che precedono l'inizio della validità dell'opzione.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione si perfeziona, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:

- al periodo d'imposta in cui la persona ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia;
- al periodo d'imposta successivo.

NATURA FACOLTATIVA DELL'INTERPELLO

In deroga a quanto previsto dall'art. 24-*bis* co. 3 del TUIR (l'opzione "deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello"), il provvedimento stabilisce che, ai fini dell'accesso al regime, "il contribuente può presentare una specifica istanza di interpello".

La persona fisica può quindi alternativamente:

- presentare apposita istanza di interpello ex art. 11 co. 1 lett. b) del TUIR; in tal caso, all'istanza va allegata, a pena di inammissibilità, la *check list* (allegata al provvedimento) recante i dati funzionali al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime (si tratta dei dati anagrafici, dei dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa, dell'indicazione delle giurisdizioni che si intende escludere dall'esercizio dell'opzione, nonché dell'attestazione del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione);
- non presentare istanza di interpello; in tal caso, i suddetti dati sono inseriti direttamente nella dichiarazione dei redditi con la quale si perfeziona l'opzione (il modello REDDITI 2018 PF verrà presumibilmente adeguato).

ONERE DELLA PROVA DELLA RESIDENZA FISCALE

La *check list* è altresì funzionale all'individuazione dell'onere probatorio che grava sul contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello, graduato in ragione del

diverso livello di collegamento con il territorio italiano. A tal fine, la Sezione 3 individua 27 situazioni fattuali volte a valutare l'assenza del centro vitale di interessi in Italia sia con riferimento ai legami affettivi e personali (presenza di coniuge, figli o di altri legami stabili in Italia), sia con riferimento agli interessi economici (disponibilità di attività immobiliari in Italia o conseguimento di redditi in Italia, anche per interposta persona).

La casella "SI" va barrata nell'ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

FISCALE

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LA SVIZZERA

Accordo Italia - Svizzera 2.3.2017

PERSONE FISICHE

L'Italia e la Svizzera hanno siglato un accordo *ad hoc* per la gestione delle richieste che verranno avanzate all'Amministrazione fiscale elvetica dall'Italia relative alle persone sospettate di avere violato le norme sul monitoraggio fiscale.

Le richieste riguarderanno i c.d. "contribuenti recalcitranti", ovvero le persone che:

- tra il 23.2.2015 e il 31.12.2016 avevano uno o più conti in Svizzera;
- avevano una residenza o un domicilio in Italia in base alla documentazione in possesso della banca estera;
- hanno ricevuto una lettera dalla stessa con l'invito a regolarizzare le attività, pena la chiusura del conto, e non vi hanno provveduto, né con la *voluntary disclosure*, né attraverso altre forme di regolarizzazione.

Una volta ricevuta la richiesta, l'Amministrazione elvetica fornirà a quella italiana i dati delle persone interessate e dei conti a loro riferibili.

Le richieste non possono, invece, riguardare le situazioni pregresse al 23.2.2015 (data di sottoscrizione del protocollo di modifica alla Convenzione Italia-Svizzera).

BILANCIO

APPROVAZIONE DEI BILANCI CHIUSI AL 31.12.2016

Art. 2364 c.c.

SOCIETÀ

L'assemblea deputata all'approvazione del bilancio deve essere convocata entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (cfr. l'art. 2364 co. 2 prima parte c.c.).

Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in due ipotesi:

- società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "ovvero"
- quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI IN FUNZIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

La seguente Tabella schematizza i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- in caso di termini ordinari, in data 2.5.2017. I 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in verità, scadono il 30.4.2017, che cade di domenica. Peraltro, ai sensi dell'art. 2963 co. 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, "*se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo*". L'art. 1187 c.c., inoltre, dispone che "il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione". A fronte di ciò, si osserva come al principio di cui all'art. 2963 c.c. sia stata attribuita valenza generale (Cass. 1.12.2010 n. 24375). Allo stesso modo, si è sottolineato come l'art. 1187 co. 2 c.c. sia suscettibile di essere "inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo" (così Cass. 12.5.2015 n. 9572). Si ritiene, quindi, legittima una eventuale convocazione dell'assemblea il primo giorno feriale successivo al 30.4.2017, ovvero il 2.5.2017;
- in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2017.

Si consideri, inoltre, che, ex art. 3 co. 2 del DPR 558/99, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2016	
		Ordinario	Prorogato
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	2.4.2017 ¹	30.5.2017
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	2.4.2017 ²	30.5.2017
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)			
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	17.4.2017 ³	14.6.2017
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	15.4.2017 ⁴	14.6.2017
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	24.4.2017	21.6.2017
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	2.5.2017	29.6.2017
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio ⁵	22.5.2017	19.7.2017
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	1.6.2017	31.7.2017 ⁶

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2016	
		Ordinario	Prorogato
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari da parte delle microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c. e dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS)	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	2.1.2018 ⁷	2.1.2018 ⁷
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari da parte delle imprese, diverse dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili OIC	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, il termine del 30.9.2017 è stato prorogato di 15 giorni dall'art. 13-bis co. 1 del DL 30.12.2016 n. 244 conv. L. 27.2.2017 n. 19 (c.d. "milleproroghe"). Occorre, quindi, riferirsi alla data del 16.10.2017 (in quanto il 15.10.2017 cade di domenica) ⁸ .	16.1.2018 ⁹	16.1.2018 ⁹

¹ Si tenga presente, peraltro, che il 2.4.2017 cade di domenica.

² Si tenga presente, peraltro, che il 2.4.2017 cade di domenica.

³ Si tenga presente, peraltro, che il 17.4.2017 è il "Lunedì dell'angelo" (o "Pasquetta").

⁴ Il termine, in realtà, scadrebbe il 17.4.2017. Come evidenziato nella nota precedente, peraltro, in questa data cade la ricorrenza del "Lunedì dell'angelo" (o "Pasquetta"). L'ultimo giorno utile per ottenere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, quindi, è sabato 15.4.2017.

⁵ Cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E.

⁶ Termine così prorogato ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DPR 558/99.

⁷ Il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero il 30.9.2017, cade, infatti, di sabato, con conseguente proroga al 2.10.2017.

⁸ Peraltro, come evidenziato, il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, del 30.9.2017, cade di sabato. Appare, quindi, possibile anche sostenere che la proroga del suddetto termine possa decorrere dal 2.10.2017, dovendo di conseguenza considerarsi quale termine ultimo il 17.10.2017.

⁹ Occorrerebbe, invece, considerare il termine del 17.1.2018 qualora si optasse per l'interpretazione che fa decorrere la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2.10.2017.

AMMINISTRATIVO FUNZIONAMENTO DELLA PEC

IMPRESE E PROFESSIONISTI

La PEC (posta elettronica certificata) costituisce un “*sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi*” (art. 1 co. 1 lett. v-bis) del DLgs. 82/2005 - CAD).

Per fruire della PEC, occorre avvalersi dei gestori inclusi nell’elenco pubblico tenuto dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ex art. 14 del DPR 68/2005.

In merito, è intervenuto il CNDCEC che, nel Vademecum sull’utilizzo della PEC (documento 14.12.2016), ha fornito un quadro normativo ed operativo di ausilio per un uso più consapevole di tale strumento tecnologico nell’attività professionale.

SOGGETTI INTERESSATI

L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC riguarda, in particolare:

- le imprese (costituite in forma societaria e individuali);
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale;
- le Pubbliche Amministrazioni, fra le quali rientrano ad esempio le amministrazioni dello Stato, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni (artt. 16 co. 6 - 8 del DL 185/2008 e 5 co. 1 del DL 179/2012).

VALIDITÀ ED EFFICACIA

La PEC costituisce un tipo di posta elettronica, idoneo ad attribuire al messaggio trasmesso il valore legale tradizionalmente riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto è in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (se effettuata in conformità al DPR 68/2005 e alle Regole tecniche di riferimento).

La PEC, però, rispetto alla raccomandata che fornisce unicamente la prova dell’invio di una comunicazione ma non del suo contenuto, consente in alcuni casi di rilasciare anche la dimostrabilità del contenuto del messaggio inviato (e degli allegati eventualmente presenti). Ai fini degli effetti sopra descritti, occorre che entrambi i soggetti, mittente e destinatario, siano in possesso di una casella di PEC.

FUNZIONAMENTO

Il sistema coinvolge i seguenti soggetti:

- il mittente della comunicazione inviata mediante casella di PEC;
- il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario;
- il destinatario di tale comunicazione;
- il gestore della casella di PEC intestata al destinatario.

Sia il mittente che il destinatario possono essere privati, Pubbliche Amministrazioni, imprese, enti, associazioni, ecc.

Dal punto di vista operativo:

- il soggetto gestore della PEC del mittente invia al mittente stesso una “ricevuta di accettazione” (o una “ricevuta di non accettazione”, con motivazione del rifiuto) e genera un messaggio esterno (denominato “busta di trasporto”) nel quale vengono inseriti il *file* contenente il messaggio originale e il *file* che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (e cioè, mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio);
- la busta di trasporto viene trasmessa, quindi, al gestore della PEC del destinatario, il quale rilascia al gestore del mittente la ricevuta di “presa in carico”, attestante il passaggio di consegna tra i due gestori, e successivamente al deposito del messaggio nella casella di posta del destinatario, una “ricevuta di avvenuta consegna” (che può essere, a seconda dell'ampiezza dei contenuti, completa, breve, sintetica).

L'“avviso di mancata consegna” si può verificare, ad esempio, in caso di casella PEC destinataria satura o non più attiva.

Tutte le ricevute rilasciate dai gestori (di accettazione e di avvenuta consegna, e la stessa busta di trasporto) vengono sottoscritte con firma elettronica qualificata.

Le ricevute di consegna possono essere di tre tipi:

- ricevuta completa (*standard*), costituita dal *file* contenente il messaggio originale di posta elettronica inviato, completo di testo e di eventuali allegati, e il *file* che riporta i dati di certificazione (mittente, gestore del mittente, destinatario, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio);
- ricevuta breve, contenente un estratto del messaggio originale di posta elettronica inviato e il *file* che riporta i dati di certificazione;
- ricevuta sintetica, contenente solo il *file* con i dati di certificazione.

INVIO DA E VERSO MAIL NON PEC

La modalità e gli effetti legali della PEC sopra descritti riguardano l'invio di un messaggio da una casella PEC ad un'altra casella PEC.

Si analizzano ora le modalità dell'invio di un messaggio nelle seguenti ipotesi:

- da una casella PEC a una casella di posta elettronica ordinaria;
- da una casella di posta elettronica ordinaria a una casella PEC.

Da PEC a ordinaria

Nell'ipotesi di invio di un messaggio da una casella PEC a una casella di posta elettronica ordinaria, il mittente riceve dal proprio gestore solo la ricevuta di accettazione. Tale ricevuta non rappresentando, però, una “attestazione certa” del ricevimento del messaggio da parte del destinatario, non costituisce un documento valido in caso di contestazione. Il destinatario visualizza la busta di trasporto con il *file*, contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il *file* che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio.

Da ordinaria a PEC

Qualora l'invio del messaggio avvenga da casella di posta elettronica ordinaria a una

casella di PEC, mentre il mittente non riceve notifiche dal sistema PEC, il destinatario titolare della casella PEC riceve solo una “busta di anomalia”, in quanto il messaggio proviene da una casella di posta ordinaria, e il file contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati. Rimane salvo il caso in cui il servizio di posta del destinatario sia configurato per non accettare invii da posta elettronica ordinaria. Il mittente riceverà, quindi, una comunicazione di impossibilità di ricezione con l’indicazione che l’indirizzo del destinatario non è abilitato alla ricezione di posta non certificata.